

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 96 del 02 aprile 2015

Nuova autorizzazione all'esercizio per la Fondazione di culto e religione onlus "Piccolo Rifugio" via Dante Alighieri 7, San Donà di Piave, servizi per persone disabili di Vittorio Veneto, via Della Vittoria 19: centro diurno per persone disabili "G. Ed M. Vettoretti" e comunità alloggio "Casa Mons. Carraro. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

L'atto autorizza ex novo i servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

istanza di autorizzazione del 10/12/2014

parere dell'Azienda ULSS 7 trasmesso con nota protocollo n. 8.800 del 5/3/2015.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e n. 2067/2007.

Preso atto:

che il decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 39 del 1/2/2010 ha autorizzato per 5 anni i servizi per persone disabili della Fondazione di Culto e Regione onlus "Piccolo Rifugio" di San Donà di Piave: centro diurno di 8 posti e comunità alloggio di 18 posti letto entrambi ubicati in Vittorio Veneto, via della Vittoria 19;

che a seguito di ampliamento con nota del 5/3/2014 - acquisita al protocollo regionale in data 22/12/2014 al n. 546262 - la Fondazione ha chiesto nuova autorizzazione all'esercizio specificando la denominazione dei servizi: centro diurno "G. ed M. Vettoretti" e comunità alloggio "Casa Mons. Carraro"; l'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo ha effettuato la visita di verifica in data 27/1/2015.

Rilevato che nel rapporto di verifica - inviato con nota protocollo 8.800 del 5/3/2015 al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali a cura dell'Azienda ULSS, acquisita al protocollo regionale in data 9/3/2015 al n. 100145 - risulta che i servizi sono autorizzabili all'esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 10 posti e 19 posti letto rispettivamente.

Visto:

che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata ed indicata nel rapporto di verifica non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 7 nel piano di zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 318/2013;

l'art. 15 comma 2: "L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000";

che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente" a

seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.

decreta

1. di autorizzare all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002, i servizi per persone disabili della Fondazione di Culto e Regione onlus "Piccolo Rifugio" di San Donà di Piave, via Dante Alighieri 19: centro diurno "*G. ed M. Vettoretti*" (di 10 posti) e comunità alloggio "*Casa Mons. Carraro*" (di 19 posti letto) ubicati in Vittorio Veneto, via della Vittoria 19;
2. di specificare che ai sensi di legge la presente autorizzazione ha validità 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verificano carenze di requisiti;
3. di incaricare l'azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo della verifica dell'attività erogata presso i servizi a sei mesi dalla data del presente provvedimento ed alla trasmissione di una apposita relazione;
4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 7 nel piano di zona 2011/2015 sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 318/2013;
5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2 della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo (TV), al Comune di Vittorio Veneto (TV), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 7 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.

Franco Moretto